



LEGGE 7 giugno 1977, n. 27 (pubblicata nell'albo del Pubblico Palazzo in data 10 giugno 1977).

Legge che amplia il mandato della Commissione consiliare per la riforma del Codice di Procedura Penale e proroga il termine della sua approvazione.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 7 giugno 1977.

Art. 1

L'art. 5 della Legge 25 febbraio 1974 n. 17 è così modificato: il nuovo codice di procedura penale dovrà essere approvato dal Consiglio Grande e Generale entro il 1° gennaio 1979.

La Commissione prevista dall'art. 4 della Legge predetta dovrà elaborare una bozza con le soluzioni alternative da dare:

- a) alla riforma dell'Ordinamento Giudiziario nei settori penale e civile ed alle relative norme di attuazione e collegamento;
- b) ai principi fondamentali ispiratori della nuova procedura penale.

Successivamente una Commissione consiliare, formata con gli stessi criteri di quella che ha approvato il codice penale e con mandato deliberante, ove si raggiunga l'unanimità, e mandato referente negli altri casi, dovrà effettuare la scelta fra le alternative di cui al comma precedente.

Dovrà altresì nominare una Commissione Scientifica che proceda alla redazione di un testo articolato di progetto nel rispetto dei principi così approvati.

Il Deputato alla Giustizia presterà la propria collaborazione alla Commissione consiliare con il compito di coordinarne i lavori.

La Commissione consiliare provvederà infine alla discussione ed approvazione del testo definitivo, con ratifica del Consiglio Grande Generale.

Art. 2

La presente Legge entra in vigore immediatamente.

Data dalla Nostra Residenza, addì 8 giugno 1977-1676 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alberto Lonfernini - Antonio Lazzaro Volpinari

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Clara Boscaglia